



COMUNE di FRANCOLISE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 108 del 12/09/2017

OGGETTO: Bilancio armonizzato di Previsione 2018 - 2020. Valori di stima delle aree fabbricabili ai fini I.M.U.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dodici** del mese di **settembre** alle ore **13:30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

SINDACO	PRESENTE	ASSENTE
TESSITORE GAETANO	X	
ASSESSORI	PRESENTE	ASSENTE
CORRENTE Emilio	X	
MARIGLIANO Pasquale		X
GIUGLIANO Lucia		X
LANNA Carmela	X	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.

Il Presidente dott. Gaetano Tessitore in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

La Giunta comunale

Premesso:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'imposta municipale propria, con l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011,
- che è l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili situati nel territorio dello stato;
- che ai fini dell'individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 3 dell'articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011 recita: *"La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo."*

Rilevato che:

- l'articolo 2, il comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/92 definisce l'area fabbricabile come *"l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità."*;
- l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006), successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 25506/2006) ha stabilito che *"[...] un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*;

Richiamato l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28/8/2014 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 14/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a determinare i valori di stima delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2015;

Visto l'articolo 1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), per come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che dispone *"per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

Preso atto dell'attività peritale condotta dall'Agenzia dell'Entrate – Territorio, come da nota prot. 87411 del 22/04/2016, che ha stimato il valore per mq di un lotto in area PIP Appia pari a € 19,80 e che detto valore possa considerato omogeneo per tutte le aree destinate ad insediamenti di tipo industriale/artigianale;

Visti i pareri di cui all'articolo 49 del TUOEL;

con votazione unanime, resa e legalmente verificata

delibera

- 1) di confermare per l'anno **2018** i valori di stima delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. e TASI, nelle stesse misure stabilite nell'anno 2015:
 - ZONE OMOGENEE "B" € 43,00 al mq.
 - ZONE OMOGENEE "C":
 - a) Superiore a mq. 8.000 con obbligo di lottizzazione € 20,00 al mq.
 - b) Inferiore a mq. 8.000 senza obbligo di lottizzazione € 32,00 al mq.
 - ZONA "D" € 19,80 al mq.
- 2) di allegare la presente deliberazione al Bilancio armonizzato di previsione **2018 - 2020**, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
dott. Gaetano Tessitore

Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno __/09/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.

Dalla Residenza Municipale, li __/09/2017

Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:

- immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)
 eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li __/09/2017

Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale/Il Funzionario Addetto